

**Regolamento distrettuale per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per il controllo nei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni) gestiti da soggetti privati**

## **Articolo 1) Servizi educativi per la prima infanzia**

1. I servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni sono stabiliti dalla Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e ss. mm. e ii sono i seguenti:

- a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b. Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
- c. Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori);
- d. Servizi sperimentali.

## **Art. 2- Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento**

Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'art. 16 della Legge della Regione Emilia Romagna n.1/2000 e ss. mm. e ii., nonché della "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" n. 85/2012, sono rilasciate dal Comune nel cui territorio è collocato il servizio, sentito il parere della Commissione Tecnica Distrettuale costituita ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge della Regione Emilia Romagna n.1/2000 e ss. mm. e ii..

## **Art. 3 - Commissione tecnica distrettuale: composizione, compiti e funzionamento**

La Commissione distrettuale, organo tecnico collegiale a cui sono attribuite funzioni istruttorie e di supporto per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e il suo rinnovo, è nominata dal Comune di Castelnovo ne' Monti, quale ente capofila del distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto.

La Commissione tecnica distrettuale adempie alle seguenti funzioni previste dalle normative regionali:

- esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento dei servizi pubblici;
- svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
- svolge attività di verifica sui servizi e le strutture pubbliche in relazione al possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

La Commissione tecnica distrettuale adempie, altresì, alle seguenti funzioni:

- esprime il parere di merito in relazione ai servizi sperimentali, il cui parere viene trasmesso al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali;
- svolge le attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni e sulle loro strutture.

Per lo svolgimento delle funzioni, la Commissione tecnica distrettuale deve essere dotata delle seguenti professionalità:

- amministrativa con funzioni di Presidente;
- pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- igienico-sanitaria, su designazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente;
- edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Per assicurare il funzionamento della Commissione tecnica distrettuale è prevista la nomina di membri supplenti.

Per la validità delle riunioni è necessario che tutte le competenze professionali previste al precedente comma siano rappresentate, anche attraverso i supplenti.

Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali nelle quali il servizio troverà collocazione, alla Commissione partecipa un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto.

In caso di necessità, il Presidente della Commissione potrà avvalersi di altri tecnici specializzati a fornire consulenza alla Commissione su tematiche specialistiche.

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

La Commissione valuta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, così come previsto nell'allegato B punto 2. della Direttiva regionale n. 85/2012.

La Commissione può svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame, per verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati.

Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto gestore, sarà redatto apposito verbale.

L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo, anche condizionato, o negativo.

#### **Art. 4 - Termini per il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione**

Il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, sentito il parere formulato dalla Commissione tecnica distrettuale, adotterà il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. Il responsabile può, con atto motivato, discostarsi dal parere rilasciato dalla Commissione.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino pienamente i requisiti indicati nella L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii. e nell'Allegato A della direttiva regionale n. 85/2012.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata, inoltre, l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della direttiva regionale n. 85/2012.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Il provvedimento finale è reso noto formalmente al Soggetto Gestore richiedente entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

Il Soggetto Gestore che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento, potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione

degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto attiene ad aspetti organizzativi sia strutturali. Al medesimo procedimento potrà ricorrere il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione e abbia poi provveduto al ripristino dei requisiti richiesti.

#### **Art. 5 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente di cui al precedente art. 1 almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., dalla Direttiva regionale n. 85/2012 e dalla normativa vigente.

Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione, avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale.

Non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentabilità indicata dal nucleo di valutazione regionale.

#### **Art. 6 – Procedure per i servizi sperimentali**

Il gestore che intende avviare una sperimentazione deve presentare domanda al Comune nel cui territorio è collocato il servizio. La domanda deve essere corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e indicare il contesto territoriale e sociale.

Il Comune territorialmente competente provvede a inviare la richiesta alla Regione, accompagnata dal parere in merito.

La Regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune, valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali e, qualora ne riconosca tale valenza, ne specifica la durata e ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento che saranno verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione tecnica distrettuale.

La Regione dà comunicazione al richiedente e al Comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentabilità, l'autorizzazione è improcedibile. Il Comune recepisce l'esito del percorso procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; in caso di esito favorevole avvia l'iter per l'inserimento nel registro provinciale.

Qualora i Comuni del distretto e/o le loro forme associative intendano attivare direttamente la sperimentazione di servizi, sarà loro cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante.

#### **Art. 7 - Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici**

In base all'art. 19 della L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La Commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.

L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

#### **Art. 8 - Attività di vigilanza e controllo**

Ai sensi degli artt. 12 e 21 della L.R. 1/2000 e ss. mm. e ii., sono in capo al Comune, che si avvale della Commissione di cui al precedente art. 2, le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sui servizi ricreativi, soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività. La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art. 27, comma 2, della L.R. 1/2000 e le caratteristiche e i requisiti previsti dall'allegato A della Direttiva regionale n. 85/2012. I Comuni/le loro forme associative approvano le linee guida contenenti le indicazioni per l'istituzione del registro delle presenze, che verrà tenuto aggiornato quotidianamente a cura del soggetto gestore.

La vigilanza viene svolta, anche su richiesta della Regione o su formale segnalazione da parte di cittadini, attraverso ispezioni e verifiche periodiche della Commissione tecnica distrettuale, con la presenza di almeno tre membri oltre al Presidente, per accertare l'esistenza e la permanenza dei requisiti sulla cui base è concessa l'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti dei cui all'art. 9 della L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii. per i servizi ricreativi. Di tali ispezioni viene redatto un verbale firmato da tutti i componenti della commissione presenti e viene data comunicazione ai soggetti interessati. Il verbale verrà trasmesso a cura del Presidente della Commissione al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio.

Qualora emergano inadempienze, il Presidente contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile richiedendo allo stesso formale giustificazione entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito o in tempi più brevi qualora le infrazioni riguardino motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura. Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Presidente notificherà al soggetto gestore le misure che dovranno essere adottate dallo stesso tali da risolvere immediatamente la situazione di pregiudizio, pena la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura immediata del servizio.

Gli atti della Commissione inerenti all'attività di vigilanza devono essere trasmessi al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio, a cui è attribuito il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati.

#### **Art. 9 - Sanzioni amministrative**

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii., il presente regolamento disciplina sanzioni e modalità di applicazione per la mancanza dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'applicazione della sanzione spetta al responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto.

La lettera di sollecito sarà gravata di una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica e degli interessi al tasso legale, decorrenti dalla scadenza di pagamento - non ottemperata - alla data del sollecito. In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, con l'applicazione degli interessi a tasso legale.

Sono soggetti a sanzioni amministrative:

- a) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento: sanzione minima € 2.000,00, sanzione massima € 10.000,00;

- b) Chiunque gestisca un servizio educativo per la prima infanzia senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sanzione minima € 2.000,00, sanzione massima € 6.000,00;
- c) Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia oggetto di autorizzazione al funzionamento ovvero gestisca un servizio educativo per la prima infanzia oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in assenza (per perdita o mancanza) di un requisito richiesto dalla normativa regionale e/o comunale (per ciascun requisito mancante o perso): sanzione minima € 250,00, sanzione massima € 500,00.

Se la violazione persiste, il Comune competente per territorio, assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

Nell'espletamento del procedimento sanzionatorio, il responsabile competente per materia del Comune nel cui territorio è collocato il servizio potrà avvalersi del supporto della Commissione tecnica distrettuale.

#### **Art. 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme in materia di nidi e altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla Direttiva regionale n. 85/2012.